

Data di pubblicazione: 15/06/2018

Nome allegato: radon_A_Disciplinare di Gara.pdf

CIG: 7520247026;

Nome procedura: Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione regionale Puglia

DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.

CIG: 7520247026

ART. 1	(DEFINIZIONI)	. 3
ART. 2	(STAZIONE APPALTANTE)	. 5
ART. 3	(OGGETTO DELL'APPALTO)	. 6
ART. 4	(IMPORTI A BASE DI GARA)	. <i>7</i>
ART. 5	(DURATA DEL CONTRATTO)	. <i>7</i>
ART. 6	(OPERATORI ECONOMICI)	. <i>7</i>
ART. 7	(CRITERI DI SELEZIONE)	11
ART. 8	(DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO)	13
ART. 9	(GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	14
ART. 10	(RICORSO AL SISTEMA AVCPASS)	14
ART. 11	(AVVALIMENTO DEI REQUISITI)	15
ART. 12	(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE)	1 <i>7</i>
ART. 13	(DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI E CONSORZI)	
ART. 14	(MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE)	23
ART. 15	(SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA)	23
ART. 16	(AGGIUDICAZIONE)	26
ART. 17	(STIPULAZIONE DEL CONTRATTO)	27
ART. 18	(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO)	28
ART. 19	(OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)	28
ART. 20	(OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESE APPALTO)	
ART. 21	(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY)	31
ART. 22	(LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI)	31
ART. 23	(ULTERIORI PRESCRIZIONI)	32
ART. 24	(DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA)	33

Art. 1 (Definizioni)

- 1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l'Appalto (come di seguito definito) dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel contratto da stipularsi con l'Affidatario (come di seguito definito).
- 2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
- «Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato il Contratto in relazione al servizio in oggetto, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica;
- **«Appalto»**: complessivamente intesa la prestazione del *«Servizio di monitoraggio ambientale e sanitario per la misurazione della concentrazione di gas radon presso gli immobili della Direzione regionale Puglia dell'INPS»*, oggetto di procedura;
- «Authority Virtual Company Passport» o «AVCpass»: il sistema istituito presso
 l'A.N.A.C., il quale, ai sensi dell'art. 216, comma 13°, del d.Lgs. 50/13, consente:
 - alla Stazione Appaltante (come di seguito definita) l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
 - agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
- «Capitolato»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato sub 2 al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale della lettera d'invito e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- «Codice»: il decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», come modificato dal decreto Legislativo 19 aprile 2017, n° 56;
- **«Contratto**»: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- «DGUE»: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, che sarà accettato dalla Stazione Appaltante in alternativa alla dichiarazione

sostitutiva del Concorrente. Il DGUE - prodotto in formato elettronico ed estratto dal profilo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it - consiste in un'autodichiarazione aggiornata, contenente le informazioni di cui all'art. 85 del Codice;

- * «Direttore dell'Esecuzione»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il Responsabile Unico del Procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- «Disciplinare di Gara»: il presente documento, volto ad integrare la Lettera d'invito e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante od al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi la Lettera d'invito, il presente Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, lo Schema di Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «Lettera d'invito» od «Invito»: documento sostitutivo del «Bando di gara» che contiene gli elementi della prestazione richiesta e riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, viene elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 75 del Codice ed inviato simultaneamente agli operatori economici già selezionati a mezzo di posta elettronica certificata;
- «Offerente», «Concorrente», «Operatore Economico» o «Operatore»: l'Operatore
 Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore
 monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria
 Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «Offerta»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di
 carattere amministrativo, tecnico ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che
 l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini
 dell'aggiudicazione;
- «PassOE»: il documento attestante l'effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema AVCpass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;

- «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R n. 68/2005 ed alle ulteriori norme di attuazione;
- «Responsabile dell'Appaltatore»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che è destinatario della Richiesta di Servizio, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore verso la Direzione regionale e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l'esponente della Direzione regionale cui
 competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice,
 nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi
 o soggetti;
- **«Servizio**»: complessivamente intesi, i Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon oggetto del Contratto;
- «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice» o «Direzione regionale»
 o «Istituto»: la Direzione regionale Puglia dell'INPS, quale soggetto che acquisisce il
 Servizio all'esito della procedura svolta.

Art. 2 (Stazione Appaltante)

Denominazione Ufficiale: Direzione regionale INPS Puglia;

Sede: Via Nicolò Putignani n.108, CAP 70122 Bari

Telefono: 080/5410633

Fax: 080/5410578

<u>Posta elettronica</u>: <u>TecnicoEdilizio.puglia@inps.it</u>

Posta elettronica certificata (P.E.C.): direzione.regionale.puglia@postacert.inps.gov.it

Profilo di Committente:

https://www.inps.it ->Avvisi, bandi e fatturazione ->Gare ->Elenco Procedure M.e.P.A.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Michele Porcelli - Coordinatore regionale

Tecnico Edilizio - Direzione regionale INPS Puglia - Via Putignani, nº 108 - 70122 BARI

Posta elettronica del R.U.P.: michele.porcelli@inps.it

<u>P.E.C. del R.U.P.</u>: <u>michele.porcelli@postacert.inps.gov.it</u> <u>Determinazione a Contrarre</u>: n. 0980-152 del 14/05/2018

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7520247026

Art. 3 (Oggetto dell'Appalto)

- 1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del Servizio, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico allegato al presente Disciplinare di Gara.
- 2. Il Servizio comprende le attività di monitoraggio descritte nel Capitolato, e, in particolare la misurazione della concentrazione di gas radon negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia di cui alla tabella Allegato "A" del Capitolato tecnico.
- 3. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato e nelle linee guida ARPA Puglia, allegati al presente Disciplinare.
- 4. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera a), e 95, comma 4 lettera c), del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo presunto del servizio. In caso di offerte selezionate in numero pari o superiori a dieci, si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Codice, con esclusione automatica, ai sensi del successivo comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
- 5. La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l'affidamento del Servizio oggetto dell'Appalto.
- 6. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
- 7. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento ovvero una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 8. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate mediante utilizzo della piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestita da CONSIP S.p.A.
- 9. I Servizi di Verifica oggetto della procedura dovranno essere prestati nei luoghi e nei termini previsti dal Capitolato, dietro specifiche indicazioni formulate dalla Stazione Appaltante, previa discrezionale e insindacabile valutazione dei propri fabbisogni.

10. La relazione finale del servizio di cui all'art. 5 del capitolato tecnico dovrà essere prodotto al RUP presso l'Ufficio tecnico edilizio della Direzione regionale Puglia dell'INPS ubicato in Bari alla Via Nicolò Putignani nº 108.

Art. 4 (Importi a base di gara)

- 1. Ai fini della determinazione del valore della prestazione del servizio richiesta, si fa riferimento alla tabella riportata al seguito, con elenco degli edifici interessati dall'indagine, che indica, nel numero di duecentosessanta (n. 260) dosimetri/campionamenti (di cui n. 130 nel primo semestre e n. 130 nel secondo semestre), complessivamente e presuntivamente valutato in 7.700,00 € (diconsi settemilaesettecento/00) al netto di I.V.A. e degli oneri previdenziali. L'importo è stato stimato, sulla base dei valori riportati ed offerti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip S.p.A., dai soggetti abilitati alla prestazione di "Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario" di cui al relativo "Allegato 20" al Bando Versione 2.0 di Novembre 2017.
- 2. <u>Il suddetto importo, soggetto a ribasso, costituisce il limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna ad erogare il Servizio</u>.
- 3. In particolare il Contratto sarà aggiudicato sulla base del <u>prezzo posto a base di gara di cui</u> al punto 1. dell'art. 4 precedente, che dovrà essere oggetto di ribasso in sede di Offerta Economica del Concorrente.
- 4. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Art. 5 (Durata del Contratto)

- Il Servizio oggetto di affidamento dovrà essere svolto nel termine massimo di 450 (diconsi quattrocentocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.
- 2. Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.
- 3. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto senza rispetto dei termini dilatori ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b) ultimo periodo, del Codice.

Art. 6 (Operatori Economici)

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura gli Organismi di misura che dimostrino con apposita dichiarazione di responsabilità rilasciata dal rappresentante legale:

- la presenza di un responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia, sotto la cui supervisione opera il personale addetto alle misure;
- quando è costituito da più persone fisiche con compiti e formazioni professionali diverse, un documento scritto da cui devono risultare le rispettive responsabilità tecniche relative alle misure di concentrazioni di radon;
- l'avvenuta taratura dei metodi di misura tramite un centro LAT o istituto equivalente europeo;
- di aver partecipato a circuiti di interconfronto organizzati da centri LAT o istituti di valenza analoga almeno una volta ogni tre anni;
- di utilizzare procedure e istruzioni scritte per le misure, comprese le tarature e il controllo di qualità;
- l'impegno a rilasciare un rapporto di prova delle misure firmato dal responsabile tecnico, che garantisce l'affidabilità del dato al committente;
- 2. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti ovvero omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.

3. Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, ed in tale caso è pari alla durata della pena principale;
- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito ovvero di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante

riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del d.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del d.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode od amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
- 4. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato **con** continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
- 5. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale

presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed <u>è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.</u>

- 6. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio stabile di Operatori Economici.
- 7. I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 46, comma 1 lettera f), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
- 8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'Offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi stabili di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi stabili di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10. I Concorrenti di cui all'art. 46, comma 1 lettera f), del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
- 11. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di

qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso <u>la modifica soggettiva di</u> <u>cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.</u>

Art. 7 (Criteri di selezione)

- 1. Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
 - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
 - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - c) adeguate capacità tecniche e professionali.
- 2. Ai fini della sussistenza dei <u>criteri di selezione di cui al comma 1, lettera a)</u>, i Concorrenti:
 - a. se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con uno dei sequenti codici di classificazione ATECORI 2007:
 - "74.90.2" consulenza in materia di sicurezza;
 - "74.90.21" consulenza sulla sicurezza ed igiene nei posti di lavoro;
 - "71.20.1" collaudi ed analisi tecniche di prodotti.
 - Il cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
 - b. Dovranno dimostrare, nella qualità di Organismo di misura, la presenza di un responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia, sotto la cui supervisione opera il personale addetto alle misure;
 - c. Quando l'organismo è costituito da più persone fisiche con compiti e formazioni professionali diverse, dovrà essere prodotto un documento scritto, in cui sono definite le rispettive responsabilità tecniche relative alle misure di concentrazione di radon.
- 3. Ai fini della sussistenza dei <u>criteri di selezione di cui al comma 1, lettera b)</u>, i Concorrenti dovranno possedere un **fatturato globale** relativo a servizi di monitoraggio sanitario e ambientale realizzato negli ultimi 5 (diconsi cinque) esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già approvato al momento dell'invio della lettera di invito, per un importo in misura non inferiore a 2 (dicesi due) volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di monitoraggio sanitario e ambientale analoghi a quelli oggetto della procedura, di cui al precedente art. 4, comma 1, del presente Disciplinare di Gara.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di Operatori Economici, di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che <u>l'Operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo</u>. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio stabile dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente al suddetto requisito.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.

In alternativa alla dimostrazione del possesso del fatturato globale, i concorrenti dovranno dimostrare di possedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo non inferiore all'importo totale dei servizi da eseguire di cui all'art. 4 del presente disciplinare di gara, così come ammesso per i servizi di progettazione.

- 4. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), i Concorrenti dovranno presentare un elenco dei contratti aventi ad oggetto servizi di monitoraggio ambientale e sanitario, analoghi a quello oggetto della presente procedura (per la misurazione della concentrazione di gas radon), esequiti (iniziati ed ultimati, ovvero la sola quota parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente) negli ultimi 5 (diconsi cinque) anni antecedenti al momento dell'invio della lettera di invito, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Dall'elenco dovrà risultare l'avvenuta esecuzione di almeno 2 (diconsi due) appalti di servizi di monitoraggio ambientale e sanitario, relativi a contratti di importo ciascuno almeno pari al 50% (dicesi cinquantapercento) dell'importo stimato per erogare il servizio di cui al precedente art. 4, comma 1, del presente Disciplinare di Gara e di natura analoga allo stesso. Si precisa che sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della Stazione Appaltante, prova della avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di verifica di conformità, inerenti il servizio per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
- 5. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di Operatori Economici, di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che <u>l'Operatore mandatario dovrà aver gestito almeno uno dei due contratti richiesti</u>. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento od il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la

dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente al suddetto requisito.

- 6. Con riferimento ai <u>requisiti di cui ai precedenti commi 3° e 4°</u> si precisa che i medesimi vengono richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, per poter consentire all'Istituto l'individuazione di un Operatore economico in grado di far pienamente fronte alle esigenze di specializzazione, affidabilità e adeguata professionalità sottese all'esperimento dell'appalto in questione.
- 7. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., ovvero mediante il DGUE.
- 8. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo articolo 15.
- 9. L'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.
- 10. In considerazione dei requisiti e capacità professionali richieste nel precedente comma 1, questa Stazione Appaltante dispone che gli Operatori economici concorrenti possono far ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 come specificato nel successivo art. 11.
- 11. Al fine di soddisfare il principio di parità di trattamento e per l'economia ed accelerazione del procedimento, nel solo caso in cui non pervenga alcuna offerta in grado di soddisfare i requisiti minimi di ammissione richiesti in questo articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare comunque, con propria insindacabile discrezionalità e nel pieno rispetto del principio di trasparenza e pubblicità, i requisiti dichiarati dai partecipanti per la loro eventuale ammissione alla procedura in esperimento.

Art. 8 (Disciplina del soccorso istruttorio)

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
- In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica,

- possono essere sanate dal Concorrente riscontrando apposita disposizione della Stazione Appaltante.
- 3. Nei casi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (diconsi dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.
- 4. Nei casi di **irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali**, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.
- 5. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara.
- 6. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 9 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)

- 1. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, questa Stazione appaltante si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta in quanto trattasi di fattispecie regolata dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice.
- 2. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
- 3. Prima di dare inizio all'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che l'Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto.
- La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale per sinistro di 100.000,00 € (diconsi centomilaeuro/00), I.V.A. esclusa.

Art. 10 (ricorso al Sistema AVCpass)

 Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

- professionale ed economico-finanziario, occorrenti per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'A.N.A.C., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3° della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
- 2. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
- 3. <u>Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.</u>

Art. 11 (Avvalimento dei requisiti)

- 1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 46 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di adeguata capacità economica e finanziaria di cui al precedente art. 7, comma 1 lettera b), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, ed, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art.80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice. Per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1 lettera f), del Codice, si applicano le disposizioni del successivo art. 47.
- 2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- 3. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno

essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 2, punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE - prodotto in formato elettronico ed estratto dal profilo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it - dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lettere A e B, e nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi richiesti dal presente Disciplinare di Gara.

- 4. Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente ai sensi del successivo art. 12 e/o nell'ambito del DGUE del Concorrente prodotto in formato elettronico ed estratto dal profilo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89.
- 5. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente e segnala l'avvenuta esclusione all'ANAC.
- 6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 7. In relazione alla gara non è consentito, <u>a pena di esclusione</u>, che dello stesso Operatore economico ausiliario si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'Operatore economico ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.
- 8. Il Concorrente e l'Operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'Operatore economico che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
- 10. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Operatore

economico ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice.

Art. 12 (Modalità di presentazione delle Offerte)

- 1. L'Offerta formulata su modello elettronico predisposto sulla piattaforma informatica del MePa di Consip SpA dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente entro 180 (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
- 2. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
- 3. <u>Saranno considerate **inammissibili** le offerte</u>:
 - a) che sono state presentate in ritardo rispetto al termine di cui al successivo comma 6;
 - **b)** in relazione alle quali la Stazione Appaltante ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - c) che l'Istituto ha giudicato anormalmente basse;
 - d) che non hanno la qualificazione necessaria;
 - e) i cui prezzi superino gli importi posti dalla Stazione Appaltante a base di gara.
- 4. <u>Saranno considerate **irregolari** le offerte</u> non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Si applica a tal fine la disciplina di cui al precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
- 5. Il suddetto plico elettronico dovrà pervenire sulla piattaforma del MePa, entro il termine perentorio stabilito sulla lettera di invito e sulla RdO (richiesta di offerta MePA).
- 6. <u>Non saranno ammesse dalla procedura elettronica Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato</u>.
- 7. La Documentazione Amministrativa da presentare dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
 - a) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., nella quale il Concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.

80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'Autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'allegato *sub 3*, al presente Disciplinare.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si ricorda - inoltre- che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari,

per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Resta fermo quanto previsto al precedente art. 6, comma 4, del presente Disciplinare di Gara.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato **con** continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporsi preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub* 3, i riferimenti all'autorizzazione del Giudice Delegato ed ai provvedimenti dell'A.N.A.C.

La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
- l'indicazione dell'Autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 15, su richiesta e senza indugio.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, ed allegato al medesimo Regolamento (reperibile sul sito:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007).

Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE dovrà essere inserito nella sezione "Documentazione Amministrativa" indicata dalla RdO, in formato elettronico con firma digitale dei sottoscrittori.

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.

In caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

- **b)** nel solo caso di ricorso all'**avvalimento**, la documentazione di cui all'art. 11 del presente Disciplinare;
- c) il documento attestante l'attribuzione del "PassOE", quale rilasciato dall'A.N.A.C. ai fini dell'utilizzo del sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all'art. 10 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- d) copia della lettera di invito, del presente Disciplinare, del Capitolato, dello Schema di Contratto, delle eventuali Informazioni complementari pubblicate sul sito del MePA o sul profilo di committente, debitamente sottoscritti, da parte del legale rappresentante dell'Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;

I documenti contenuti nella sezione "Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, <u>a pena di esclusione</u>.

- 8. La sezione "Offerta Economica" dovrà contenere:
 - l'indicazione dell'Offerta Economica, redatta unicamente compilando il modello elettronico generato dal sistema del MePA su acquistinretepa.it. L'Offerta Economica dovrà essere legalizzata solo nel caso in cui risulti offerta di aggiudicazione con successiva produzione di Mod. F23 per versamento di tributo per imposta di bollo da 16,00 € in esito ad apposita comunicazione che sarà inviata dalla Stazione Appaltante;

Nell'ambito dell'Offerta Economica dovrà essere indicato:

il <u>ribasso percentuale</u> offerto riferito all'importo posto a base di gara, I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi, come descritta al precedente art. 4, del presente Disciplinare di Gara, in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a 2 (diconsi due);

I costi aziendali dell'Operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, non dovranno essere indicati in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (diconsi due) cifre decimali, con

semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non sono ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.

Art. 13 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici e consorzi)

- 1. "Documentazione Amministrativa":
- Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio <u>non ancora</u> <u>costituiti</u>, come definiti all'art. 46, comma 1, del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
 - La/le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 12 dell'art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento, del consorzio;
 - dovrà essere inserita apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, ed a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice;
- 3. dovrà altresì essere inserita un'apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
- 4. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
 - in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della "Documentazione Amministrativa", dovrà sussistere apposita

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'allegato *sub* 3 del presente Disciplinare.

- 5. Nel caso di Offerta presentata dai <u>consorzi di cui all'art. 46, comma 1, del Codice</u>, valgono le seguenti regole speciali:
 - il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
 - la/le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 12° dell'art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
- 6. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della "Documentazione Amministrativa" anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 12, comma 12 lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.
- 7. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, all'interno della sezione "**Documentazione Amministrativa**" dovrà essere inserita copia di un documento di identità <u>di ciascun soggetto sottoscrivente</u>, in corso di validità.

8. "Busta B - Offerta Economica":

- in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- in caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1°, del Codice, tutti i documenti che

compongono l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

Art. 14 (Modalità di valutazione delle Offerte)

- L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell'offerta di minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo presunto del servizio di cui all'art. 4 del presente disciplinare di gara. In caso di offerte selezionate in numero pari o superiori a cinque, si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 2, del codice.
- 2. La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ex art. 97, comma 2, del Codice, come stabilito nel successivo comma 8 dello stesso articolo 97 del Codice.
- 3. In caso di offerte uguali di minor prezzo, la Stazione Appaltante procederà al sorteggio tra le stesse con la presenza di almeno n. 3 (tre) testimoni disponibili tra funzionari dipendenti della medesima Stazione Appaltante con verbalizzazione dell'esito della seduta.

Art. 15 (Svolgimento della procedura di gara)

- 1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la <u>Direzione regionale INPS Puglia, sita in via Nicolò Putignani n. 108, in Bari</u> in una o più sedute riservate al solo Seggio di gara, senza la partecipazione di operatori economici concorrenti, in quanto trattasi di procedura su mercato elettronico e quindi esperita in modalità aperta sulla stessa piattaforma informatica M.e.P.A. di Consip SpA.
- 2. La selezione delle Offerte elettroniche pervenute sarà svolta dall'Istituto, attraverso apposito Seggio di Gara. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi elettronici all'esito della medesima.

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 3. La seduta riservata relativa all'apertura dei plichi elettronici "Documentazione Amministrativa" si terrà subito dopo il termine ultimo stabilito nella RdO per la ricezione delle offerte, secondo le disponibilità e possibilità dei componenti il Seggio di gara.
- 4. In tale seduta, verrà esaminata la regolarità formale dei plichi elettronici stessi e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, della Lettera di Invito, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile.
- 5. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con

- le forme e le modalità previste dal precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
- 6. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara, sospendere se del caso temporaneamente la seduta, ovvero aggiornarla a successiva data, comunicando tale disposizione, tramite la stessa piattaforma acquistinretepa.it a tutti gli operatori economici concorrenti.

APERTURA OFFERTA ECONOMICA

7. Nel caso in cui non debba procedersi con il soccorso istruttorio, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà, in seduta riservata, all'apertura della "Offerta Economica", alla lettura dei valori offerti in lettere e cifre ed alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei ribassi offerti e dei criteri di calcolo sorteggiati secondo le modalità indicate al precedente art. 14.

SUB-PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

- 8. Formata la graduatoria provvisoria, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, per i casi e relativo procedimento previsti dall'art. 97 del Codice.
- 9. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto incaricato di presiedere il seggio di gara ne dà comunicazione ai Concorrenti tramite piattaforma acquistinretepa.it.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

10. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il soggetto incaricato di presiedere il seggio di gara, dichiara l'anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.

DOCUMENTI COMPLEMENTARI

- 11. L'Istituto potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo si renda necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
- 12. Prima dell'aggiudicazione, l'Istituto richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto, nonché all'Operatore che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine l'Istituto potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
- 13. Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema *AVCpass*, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione n. 111/2012 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari

all'Operatore.

- 14. L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del d.P.R n. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
- 15. Ai fini di cui al precedente comma 14, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema *AVCpass*, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:
 - a) con riferimento al <u>criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 3</u>:
 - i. <u>in ogni caso</u>, le *fatture* relative a servizi analoghi a quelli oggetto dell'Appalto, realizzati nel quinquennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato globale dichiarato.
 - In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva *ex* artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:
 - che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
 - quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA.
 - ii. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del quinquennio di riferimento;
 - iii. in caso di *committenti privati*, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del quinquennio di riferimento.
 - b) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 4:
 - I. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi;
 - II. in caso di *committenti privati*, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa.
- 16. Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della L. n. 180 dell'11 novembre 2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di

- capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.
- 17. L'Operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'Istituto, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.
- 18. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

ESCLUSIONI E AMMISSIONI

- 19. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul profilo di committente www.inps.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", nella stessa finestra dedicata alla presente procedura, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
- 20. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2, del Codice.
- 21. Fermo quanto previsto al precedente comma 19, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante invio tramite la stessa piattaforma acquistinretepa.it di Consip SpA, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico dove sono disponibili i relativi atti.

Art. 16 (Aggiudicazione)

- L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14.
- 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
- 3. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi contenenti le Offerte verranno conservati dall'Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o dell'esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente

- procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza se superano 5 anni dalla data di aggiudicazione.
- 4. A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, la Stazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario, a mezzo di PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto.
- 5. In particolare, entro **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e -comunque- prima della stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione comprovante il possesso della certificazione di cui ai nn. II e III, comma 2, art. 7, del presente Disciplinare di gara.
- 6. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione per i provvedimenti di competenza.
- 7. Sarà insindacabile diritto della Stazione appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- 8. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta di minor prezzo, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

Art. 17 (Stipulazione del Contratto)

- Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14, del Codice.
- 2. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
- 3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dalla Lettera di Invito, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
- 4. Per esigenze organizzative dell'Istituto, correlate all'organizzazione funzionale delle strutture dell'Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (diconsi sessanta) giorni.
- 5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2º dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.

- 6. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
- 7. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.
- 8. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
- 9. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 10. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e la segnalazione del fatto all'ANAC per l'annotazione nel Casellario da parte dell'Istituto, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e divieto di subappalto)

- 1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lettera d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.
- 2. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.
- 3. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario, in quanto selezionato mediante apposita ricerca di mercato tra i soggetti possessori dei requisiti necessari per eseguire in proprio le prestazioni oggetto di appalto, non potrà avvalersi dell'istituto del subappalto o del sub-affidamento in cottimo previsti dall'art. 105 del Codice come novellato dal decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 (recante «Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, nei rapporti verso l'Istituto.
- 2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso eventuali fornitori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;
 - e. ad inserire od a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (diconsi sette) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
- 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

- b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a 1.500,00
 € (diconsi millecinquecentoeuro/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
- 5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto)

- 1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con altre imprese, l'Appaltatore:
 - a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in appalto;
 - b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento delle altre imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in appalto, affinché tali impegni si estendano ai soggetti coinvolti nell'appalto.

Art. 21 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)

- 1. Ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il «*Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
 - titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Responsabile del trattamento è la dott.ssa Maria Sciarrino;
 - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1 lettera a), del decreto Legislativo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto Legislativo n. 196/2003.
- 2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 22 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)

- 1. Il rapporto contrattuale di cui al servizio sarà regolato dalla Legge Italiana.
- 2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla Lettera di

Invito, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.

- 3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione del Servizio, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- 4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
- 5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
- 6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 23 (Ulteriori prescrizioni)

- 1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all'oggetto;
 - b. qualora a carico dell'Aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;
 - c. l'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario dell' INPS n° 181 del 7 agosto 2014;

Art. 24 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
- 2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - All. 1 Schema di Contratto;
 - All. 2 Capitolato tecnico;
 - All. 3 Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;
 - All. 4 Schema di dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria;
- 3. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all'INPS, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, tramite la stessa piattaforma acquistinretepa.it da cui hanno ricevuto l'invito entro il termine stabilito nella RdO di cui trattasi.
- 4. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti inviati tramite la suddetta piattaforma acquistinretepa.it.